

<p><b>ALLEGATO E-18</b></p> <p><b>Operatori del settore mangimi (OSM)</b></p> <p><b>Registrazione / Riconoscimento</b></p> <p>Regolamento CE n. 183/2005 Regolamento UE n. 225/2012</p>	<p><b>Si usa per:</b> Tutte le attività svolte dagli operatori del settore mangimi (OSM) di cui al Regolamento CE n. 183/2005 e s.m.i. (produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi), soggette a registrazione (art. 9) o a riconoscimento (art. 10). Sono esclusi gli OSM che svolgono le attività di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del regolamento CE n° 183/2005 (limitatamente alla fabbricazione di additivi di mangimi o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui all'allegato IV del reg. CE n. 183/200), i quali devono inoltrare l'istanza di riconoscimento al Ministero della Salute secondo le procedure da questo definite.</p> <p><b>[Riservato all'ufficio SUAP] Il presente modello comporta l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrazione o riconoscimento comunitario operatori del settore mangimi – RAS</li> <li>- Registrazione o riconoscimento comunitario operatori del settore mangimi – ASL</li> </ul>
---	---

## 1. Dati generali dell'intervento

**Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i documenti trasmessi al SUAP contestualmente al primo avvio della pratica e indicati nel modello di riepilogo, ovvero (per i casi di integrazioni successive) alla pratica indicata nel modello F9**

## 2. Specifiche relative all'attività

Il sottoscritto (nome e cognome)

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

### DICHIARA

Quanto contenuto nei seguenti quadri

*N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione*

### 2.1 – Tipologia di procedimento

**Indicare se trattasi di:**

**Notifica per registrazione**

Sono soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CE n. 183/2005 tutti gli stabilimenti o impianti del settore di mangimi che svolgono le attività indicate al successivo quadro 3

Si segue il procedimento di immediato avvio a 0 giorni, salvo non sia necessaria la conferenza di servizi per altre ragioni

**Richiesta di riconoscimento**

Sono soggetti a riconoscimento ai sensi dell'articolo 10 del regolamento CE n. 183/2005 tutti gli stabilimenti o impianti del settore di mangimi che svolgono le attività indicate al successivo quadro 4

Per avvio di nuovi impianti o modifiche ad impianti esistenti che comportino un aggiornamento del riconoscimento, si segue il procedimento in Conferenza di Servizi. Il SUAP dovrà acquisire dalla R.A.S. il numero di riconoscimento nel sistema SINTESI prima dell'emissione del provvedimento unico.

È previsto un sopralluogo ispettivo in loco, da parte del Servizio Veterinario della ASL, per verificare che lo stabilimento soddisfi tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature

Per variazioni di titolarità o di ragione sociale/denominazione, ovvero chiusura temporanea o definitiva, si segue il procedimento di immediato avvio a 0 giorni, salvo non sia necessaria la conferenza di servizi per altre ragioni

<input type="checkbox"/> <b>Richiesta di riconoscimento in qualità di intermediario</b>  Sono soggetti a riconoscimento le imprese del settore mangimi che effettuano esclusivamente attività di intermediazione (non detengono i prodotti nei loro locali) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento CE n. 183/2005	Per avvio di nuovi impianti o modifiche ad impianti esistenti che comportino un aggiornamento del riconoscimento, si segue un procedimento speciale. <u>La DUAAP verrà presentata come un normale immediato avvio (salvo non sia necessaria la conferenza di servizi per altri motivi), ma la ditta dovrà attendere il rilascio il numero di registrazione nel sistema SINTESI prima di avviare l'attività.</u>  Non è previsto alcun sopralluogo ispettivo in loco  Per variazioni di titolarità o di ragione sociale/denominazione, ovvero chiusura temporanea o definitiva, si segue il procedimento di immediato avvio a 0 giorni, salvo non sia necessaria la conferenza di servizi per altre ragioni
--	--

<b>3. Attività soggette a registrazione</b>	
<b>Indicare, nel seguente elenco, i dati relativi all'attività esercitata</b>	
<b>3.1 – Attività di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento CE n° 183/2005</b>	
<input type="checkbox"/>	Coltivazione di prodotti destinabili all'alimentazione zootecnica
	<i>Specificare principali tipologie produttive:</i>
<input type="checkbox"/>	Essiccazione granaglie per conto proprio
<input type="checkbox"/>	Stoccaggio di prodotti primari su luogo di produzione
<input type="checkbox"/>	Macinazione e brillatura (mulini)
<input type="checkbox"/>	Allevatori che miscelano mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, compreso l'eventuale utilizzo di additivi per insilaggio
<input type="checkbox"/>	Allevatori che comprano il mangime da somministrare agli animali che svolgono un'attività di deposito e stoccaggio
<i>Gli operatori sopra indicati devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato I del Regolamento CE n. 183/2005 (vedasi quadro 5).  Per gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali:  - se l'attività è limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale, essi devono attenersi solo ai requisiti stabiliti nell'allegato III al Regolamento CE n. 183/2005;  - se gli allevatori comprano il mangime da somministrare agli animali e svolgono pertanto attività di deposito e di stoccaggio, devono rispettare i requisiti dell'allegato I del Regolamento CE n. 183/2005.</i>	
<b>3.2 – Attività di cui all'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento CE n° 183/2005</b>	
<input type="checkbox"/>	Produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali (D.M. 13/11/1985)
<input type="checkbox"/>	Commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali, ecc.
<input type="checkbox"/>	Essiccazione granaglie per conto terzi
<input type="checkbox"/>	Trasportatori di mangimi, additivi, premiscele per conto terzi
<input type="checkbox"/>	Fabbricazione materie prime (prodotti della lavorazione alimentari, minerali, ecc.)
<input type="checkbox"/>	Impianti di stoccaggio di mangimi
<input type="checkbox"/>	Produzione di additivi (diversi da all. IV, capo 1)
<input type="checkbox"/>	Produzione premiscele (diversi da all. IV, capo 2)
<input type="checkbox"/>	Produzione di mangimi per commercio (diversi da all. IV, capo 3)
<input type="checkbox"/>	Produzione di alimenti per animali da compagnia ai sensi dell'art. 24 del Regolamento CE n° 1069/2009
<input type="checkbox"/>	Condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV
<input type="checkbox"/>	Commercio all'ingrosso e al dettaglio (diverse da all. IV capo 1 e 2)
<input type="checkbox"/>	Altro
	<i>Specificare:</i>
<i>NB: Gli operatori sopra indicati devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato II del Regolamento CE n. 183/2005 (vedasi quadro 5).</i>	

## 4. Attività soggette a riconoscimento

**Indicare, nel seguente elenco, i dati relativi all'attività esercitata**

<input type="checkbox"/>	Commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento CE n° 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV al Regolamento CE n° 183/2005	Art. 10, comma 1, lettera a)
<input type="checkbox"/>	Fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi per mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV al Regolamento CE n° 183/2005	Art. 10, comma 1, lettera b)
<input type="checkbox"/>	Fabbricazione per conto terzi e/o immissione in commercio di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV al Regolamento CE n° 183/2005	Art. 10, comma 1, lettera c)
<input type="checkbox"/>	Fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell'azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV al Regolamento CE n° 183/2005	Art. 10, comma 1, lettera c)
<input type="checkbox"/>	Trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n° 852/2004	Art. 10, comma 3
	Indicare il materiale di partenza:	Allegato II, par. 10, lettera a)
	Indicare il prodotto immesso sul mercato:	
<input type="checkbox"/>	Trattamento oleochimico di acidi grassi	Art. 10, comma 3
	Indicare il materiale di partenza:	Allegato II, par. 10, lettera b)
<input type="checkbox"/>	Produzione di biodiesel	Art. 10, comma 3 Allegato II, par. 10, lettera c)
	Indicare il materiale di partenza:	
	Indicare il prodotto immesso sul mercato	
<input type="checkbox"/>	Miscelazione di grassi	Art. 10, comma 3 Allegato II, par. 10, lettera d)
	Indicare il materiale di partenza:	
	Indicare il prodotto immesso sul mercato	
<p><b>N.B:</b> Gli operatori del settore mangimi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del regolamento CE n° 183/2005 che svolgono attività di fabbricazione devono essere riconosciuti dal Ministero della Salute secondo le procedure definite nelle linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n° 183/2005 (nota Ministero della Salute prot. n° 45950-p del 28/12/2005)</p>		

## 5. Dichiarazioni generali

**5.1 – Per le attività di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento CE n° 183/2005, indicate nel quadro 3.1**

Il sottoscritto dichiara che l'attività possiede i requisiti di cui all'allegato I al Regolamento CE n° 183/2005

**Ovvero, qualora l'attività sia limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale:**

Il sottoscritto dichiara che l'attività possiede i requisiti di cui all'allegato III al Regolamento CE n° 183/2005

**5.2 – Per le attività di cui all'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento CE n° 183/2005, indicate nel quadro 3.2**

Il sottoscritto dichiara che l'attività possiede i requisiti di cui all'allegato II al Regolamento CE n° 183/2005

Il sottoscritto dichiara di aver adottato delle procedure basate sui principi HACCP

**5.3 – Per le attività di esclusiva intermediazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n° 183/2005 che non detengono prodotti nei propri locali**

Il sottoscritto dichiara che nell'ambito dell'attività non è prevista la detenzione di prodotti nei propri locali, e che i prodotti che si intendono commercializzare possiedono i requisiti di cui al Regolamento CE n° 183/2005

## 6. Allegati (solo per attività soggette a riconoscimento)

Relazione tecnica da cui si evinca il possesso dei requisiti strutturali, funzionali e procedurali dell'impianto correlati alla produzione effettuata

Planimetria in scala 1:100 dei locali dove si svolge l'attività, datata e sottoscritta da tecnico abilitato, con misure, destinazioni d'uso e layout delle attrezzature.

## 7. Note

## 8. Data e firma

Luogo e data

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

**Firma dell'interessato**

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →

**N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al SUAP.**

*N.B.: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

*Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.*